

INFERMIERI PROFESSIONALI  
ASSISTENTI SANITARI  
VOLONTARI D'INFANZIA

E-mail Ai Presidenti dei Collegi Ipaovi



Chiamata n. 6/2012

Prot. P-P-119473/01

**LORO SEDE**

Data 27 febbraio 2012

Oggetto: Infermiere volontarie CRI

20126 Roma  
Via Agostino Depretis, 10  
Telefono 0646200121  
Telefax 0646200131  
Cod. Fax 0646947084

**Federazione Nazionale Collegi IPASVI**

Continuano a pervenire a questa Federazione numerose richieste da parte di iscritti Ipaovi di intervenire in merito alla figura delle Infermiere volontarie della CRI e all'uso della denominazione di "infermiere". La questione è stata oggetto di diversi interventi e, come noto, anche di un ricorso al TAR Lazio.

Si richiamano i punti principali che connotano la problematica.

La figura della "infermiera volontaria della CRI" è stata espressamente istituita con una legge del 1942 n. 918 e mantenuta nel tempo dalle successive normative. È quindi ormai radicata nella tradizione non solo del nostro Paese ma anche a livello europeo.

L'art. 1 della legge 4 febbraio 1963, n. 95, recante provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, ha disposto che il diploma rilasciato alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana a norma del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è equiparato a tutti gli effetti al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiera generica di cui alla legge 29 ottobre 1954, numero 1046.

Il successivo art. 3 comma 10 Legge 3/8/2009 n. 208 ha disposto a parziale modifica che il diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, di cui all'articolo 31 del regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato. Esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze Armate e la Croce Rossa Italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica.

La Federazione si è prontamente attivata e ha chiesto con forza la modifica di tale norma scontrandosi però con una ferma opposizione da parte del Ministero della Difesa.

Il precedente Ministro della Difesa, On.le La Russa, ha poi fortemente voluto il Decreto 9/11/2010 relativo alla "Disciplina del corso di studio delle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana" nel quale si sono ravvisati elementi di possibile futura criticità relativamente al campo proprio di attività dell'Infermiere.

Avverso tale decreto è stato proposto, come sopra annunciato, ricorso al Tar Lazio il quale però da un lato, con ordinanza, ha rigettato l'istanza cautelare ma nella sostanza ha accolto le tesi avanzate dalla Federazione affermando che le infermiere volontarie svolgono funzioni infermieristiche solo in situazioni di emergenza.

Il Tar ha, difatti, ravvisato che:

"l'art. 3, comma 10, L. 3 agosto 2009 n. 108 prevede la possibilità, per i volontari della Croce Rossa che hanno il diploma di infermiere volontario, di prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni proprie della professione infermieristica in un contesto emergenziale;

Considerato pertanto che lo studio oggetto del corso mira a preparare dette infermiere della Croce Rossa a fronteggiare anche le situazioni di emergenza, senza per nulla modificare, nelle situazioni ordinarie, il rapporto che intercorre con il personale infermieristico....."

In altre, parole secondo il TAR, il DPM non ha il potere di innovare le funzioni degli infermieri volontari della Croce Rossa che possono avere la possibilità di prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni proprie della professione infermieristica in un contesto emergenziale non "in situazioni ordinarie".

Premesso quanto sopra si invitano i Collegi a diffondere ulteriormente questa informazione in coerenza con le comunicazioni nel merito fatte da questa Federazione.

A tutti coloro che scrivono in Federazione chiedendo di intervenire è stato risposto che per poter intervenire per "abuso di professione" è necessario che venga circoscritta la fattispecie del reato, e nello specifico l'eventuale segnalazione deve contenere:

- dove si è verificato il fatto;
- quando;
- il soggetto che ha agito;
- il soggetto sul quale sono stati compiuti gli atti;
- gli elementi formali a supporto della segnalazione.

Specificando altresì che in carenza di quanto sopra non è possibile intervenire.

Qualora vi fosse riscontro i Collegi verranno prontamente informati al fine di attivare quanto di necessità in merito al reato di esercizio abusivo di professione.

Cordiali saluti.

La presidente  
Annalisa Silvestro

